



COMUNE DI MILLESIMO
PROVINCIA DI SAVONA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 48

OGGETTO: Ampliamento dell'approvazione convenzione Comune con il CAF CGN per il bonus tariffa sociale per le forniture di energia elettrica e gas sostenute dai clienti domestici disagiati.

L'anno **duemilaquindici** addì **diciotto** del mese di **aprile** alle ore **undici**, nella solita sala delle adunanze, si è riunita la Giunta Comunale, regolarmente convocata nei modi di legge.

Sono presenti i signori:

PIZZORNO Pietro	Sindaco	SI
MINETTI Daniela	Vice Sindaco	SI
DECIA Mirco	Assessore	SI
MANCONI Andrea	Assessore	SI
REBORA Sabina	Assessore	SI

Partecipa il Dott. Giovanni PUCCIANO, Segretario Comunale.

Il sig. Pietro PIZZORNO, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: Ampliamento dell'approvazione convenzione CAF CGN per il bonus tariffa sociale per le forniture di energia elettrica e gas sostenute dai clienti domestici disagiati.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che il Decreto Interministeriale del 28 dicembre 2007 ridefinendo il sistema tariffario della fornitura di energia elettrica e gas in favore dei clienti domestici in condizioni di disagio economico, ha stabilito per l'individuazione degli stessi, di utilizzare l'Indicatore di Situazione Economica Equivalente, ISEE, prevedendo che il cittadino deve presentare la richiesta di accesso al beneficio al Comune di residenza;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 4 comma terzo del D.Lgs 31 marzo 1998 n. 109 e successive modifiche ed integrazioni, la Dichiarazione Sostitutiva Unica, definita dalla normativa vigente, va presentata ai Comuni o di Centri di Assistenza Fiscale previsti dal D.Lgs. 9 luglio 1997 n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, o direttamente all'Amministrazione Pubblica, alla quale è richiesta la prima prestazione o alla sede Inps competente per territorio che ha stipulato una convenzione con i Centri di Assistenza Fiscale;

RILEVATO che i Comuni, ai sensi dell'art. 3 comma secondo D.P.C.M. 18 maggio 2001 e dell'art. 18 comma quarto D.M. 21 dicembre 2000 n. 452 e successive modifiche ed integrazioni, al fine di fornire al richiedente l'assistenza necessaria per la corretta compilazione della dichiarazione sostitutiva, possono stabilire le collaborazioni necessarie, anche mediante apposite convenzioni, con Centri di Assistenza Fiscale;

IN CONSIDERAZIONE delle richieste pervenute a questo Comune dai Centri di Assistenza Fiscale della CGIL, della CISL, della Uil, ACLI e del CAFITALIA srl;

RICHIAMATE le precedenti deliberazioni della Giunta Comunale: -n. 22 del 23.01.2009, -n. 27 del 12.02.2009, -n. 05 del 14.01.2010, -n. 120 del 21.12.2010 e -n. 39 del 24.05.2014 con le quali era stata approvata e rinnovata la convenzione fra il Comune e i Centri di Assistenza Fiscale per il bonus tariffa sociale per la fornitura di energia elettrica e gas sostenuta dai clienti domestici disagiati, prendendo in considerazione le richieste pervenute a questo Comune dai Centri di Assistenza Fiscale della CGIL, della CISL, della Uil, dell'ACLI e del CAFITALIA srl;

A SEGUITO dell'ulteriore richiesta pervenuta a questo Comune da parte del CAF CGN in data 18.05.2015;

RITENUTO di procedere all'ampliamento dell'approvazione convenzione Comune con il CAF CGN per lo stesso bonus tariffa sociale per la fornitura di energia elettrica e di gas sostenuta dai clienti domestici disagiati;

CONSTATATO che il Comune verrà gravato della corresponsione di € 2,50 + Iva al 20% per ogni pratica trasmessa e acquisita dal Cafitalia s.r.l. previa emissione di fattura;

RITENUTO pertanto opportuno di aderire alla richiesta, stipulando apposita convenzione con la sovra detta rappresentanze sindacali;

VISTA l'allegata bozza di convenzione e ritenuta meritevole di approvazione;

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica, ex art. 49 D.Lgs 18.08.2000, n. 267 espresso dal responsabile del servizio;

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità contabile, ex art. 49 D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, espresso dal responsabile del servizio;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

Di procedere all'ampliamento dell'approvazione convenzione Comune con il CAF CGN per il bonus tariffa sociale per la fornitura di energia elettrica e gas sostenuta dai clienti domestici disagiati;

di dare atto che l'allegata convenzione, composta da n. 10 articoli è parte integrante e sostanziale del presente atto;

di dichiarare la presente, con apposita votazione, unanime e separata, immediatamente esecutiva.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Pietro PIZZORNO

IL SEGRETARIO COMUNALE
Giovanni PUCCIANO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune il

12 9 APR. 2015

per quindici giorni consecutivi.

N. 3882 Reg. A.P.

Il Messaggio Comunale



IL RESPONSABILE DELL'ALBO
Franco IVALDO

Parere di **REGOLARITA' CONTABILE** ex art. 49 D, Lgs 18.08.00, n. 267: **FAVOREVOLE**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Giovanna PREGLIASCO

Parere di **REGOLARITA' TECNICA** ex art. 49 D, Lgs 18.08.00, n. 267: **FAVOREVOLE**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Tiziana DREOSTO

ESTREMI DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____

Millesimo, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
Giovanni PUCCIANO

CONVENZIONE

TRA IL COMUNE DI MILLESIMO (SV) E IL CENTRO DI ASSISTENZA FISCALE
CGN

“ BONUS TARIFFA SOCIALE”

Richiesta della tariffa sociale per la fornitura di ENERGIA ELETTRICA e per la fornitura di GAS sostenuta dai clienti domestici disagiati, ai sensi del decreto interministeriale del 28 dicembre 2007.

L'anno 2015, il giorno 26 del mese di marzo in Millesimo

tra

Il Comune di Millesimo

e

il **CGN**, p.iva iscrizione all'albo n° con sede in – CAP – Via n., in seguito denominato semplicemente CAF, nella persona del legale rappresentante che delega alla sottoscrizione della convenzione.

PREMESSO

- che il Decreto interministeriale del 28 dicembre 2007 ha fissato i criteri per la definizione della compensazione della spesa sostenuta per la fornitura di energia elettrica in favore dei clienti economicamente svantaggiati e per i clienti in gravi condizioni di salute;
- che l'articolo 46, del decreto legge n° 248 del 31/12/2007 ha previsto, tramite successivo decreto interministeriale, l'estensione al settore del gas naturale di quanto disposto dall'articolo 1, comma 375, della legge n° 266/05;
- che il decreto della legge del 29/11/2008, n° 185/08 ha previsto il diritto alla compensazione della spesa per la fornitura di gas naturale, a far data dal 1 Gennaio 2009, per le famiglie economicamente svantaggiate, ivi compresi i nuclei familiari con almeno quattro figli a carico, aventi diritto all'applicazione delle tariffe agevolate per la fornitura di energia elettrica;
- che il decreto legge del 29/11/2008 n° 185/08, all'art. 3, comma 9, stabilisce, tra l'altro, che la compensazione della spesa deve tener conto della necessità di tutelare i clienti che utilizzano impianti condominiali;
- che il Decreto interministeriale del 28 dicembre 2007 ha stabilito, ai fini dell'individuazione dei clienti in condizioni di effettivo disagio economico di utilizzare dell'Indicatore di Situazione Economica Equivalente, ISEE, previsto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 e successive modificazioni e integrazioni;
- che il Decreto interministeriale del 28 dicembre 2007 ha previsto che il cittadino deve presentare la richiesta di accesso al beneficio al Comune di residenza;
- che il D.Lgs. 31 marzo 1998 n 109, successive modificazioni ed integrazioni, ha definito criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni ovvero servizi sociali o assistenziali in forma agevolata;
- che, ai sensi dell'art. 4 comma terzo D.Lgs 31 marzo 1998 n. 109 e successive modifiche ed integrazioni, la Dichiarazione Sostitutiva Unica va presentata ai Comuni o ai Centri di Assistenza Fiscale previsti dal D.Lgs 9 luglio 1997 n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, o direttamente all'Amministrazione pubblica alla quale è richiesta la prima prestazione o alla sede INPS competente per territorio;

- che i Comuni, ai sensi dell'art.3 comma secondo D.P.C.M. 18 maggio 2001 e dell'art 18 comma quarto D.M. 21 dicembre 2000 n. 452 e successive modifiche ed integrazioni, al fine di fornire al richiedente l'assistenza necessaria per la corretta compilazione sostitutiva, possono stabilire le collaborazioni necessarie, anche mediante apposite convenzioni, con Centri di assistenza fiscale;
- che l'INPS ha stipulato una convenzione con i Centri di assistenza fiscale per affidare a questi ultimi la ricezione delle dichiarazioni sostitutive, la trasmissione telematica alla banca dati dell'INPS dei dati acquisiti dalle dichiarazioni sostitutive, il rilascio all'utente dell'attestazione riportante il contenuto della dichiarazione e il calcolo dell'ISE (Indicatore della Situazione Economica) e dell'ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente);
- che, in base all'art. 11 D.M. 31 maggio 1999 n. 164, per lo svolgimento dell'attività di assistenza fiscale il CAF può avvalersi di società di servizi il cui capitale sociale sia posseduto, a maggioranza assoluta, dalle associazioni o dalle organizzazioni che hanno costituito i CAF o dalle organizzazioni territoriali di quelle che hanno costituito i CAF;

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:

Art.1 (servizio ISEE)

Il CAF si impegna ad effettuare i seguenti servizi:

- assistenza al soggetto dichiarante durante la compilazione della dichiarazione sostitutiva unica ai fini del calcolo dell'ISE e dell'ISEE, così come previsto dal decreto legislativo 109/1998 e successive modificazioni e integrazioni;
(nel caso in cui il cittadino sia già in possesso della certificazione ISEE in corso di validità e che non sia necessaria la modifica rispetto ai dati inseriti, il CAF non dovrà elaborare una nuova dichiarazione);
- trasmissione telematica della dichiarazione sostitutiva unica del sistema informativo dell'INPS;
- rilascio all'utente di copia dell'attestazione della certificazione relativa alla situazione economica dichiarata, contenente il calcolo dell'ISE e dell'ISEE;

Art. 2 (servizio bonus tariffa sociale)

Il CAF si impegna ad effettuare i seguenti servizi:

- Assistere il cittadino nella compilazione, e relativa sottoscrizione, del modulo di richiesta per l'accesso alla compensazione
- Verificare la correttezza del codice fiscale del dichiarante tramite il sistema predisposto dall'Agenzia delle entrate per le dichiarazioni trasmesse in modalità off line;
- Fornire la Comune l'elenco delle sedi CAF presenti sul territorio;
- Rilasciare all'utente copia della ricevuta, debitamente sottoscritta, attestante l'avvenuta presentazione della domanda. La ricevuta sarà resa disponibile sulla piattaforma www.sgate.anci.it;

Art. 3

Il Comune si impegna a:

- Diffondere una puntuale informazione ai cittadini circa il servizio gratuito oggetto della presente convenzione e l'elenco;
- Informare l'utenza relativamente agli sportelli dei CAF disponibili ad effettuare il servizio.

Art. 4

Il CAF trasmette alla piattaforma SGATE (sistema di gestione delle agevolazioni sulle tariffe elettriche) i dati secondo il tracciato record definito e reso disponibile ad effettuare sul sito internet www.sgate.anci.it.

Art. 5

I dati acquisiti per l'istanza relativa al disagio economico sono conservati del CAF, in formato cartaceo o elettronico, per 2 anni dalla data di trasmissione a SGATE, al fine di consentire eventuali verifiche. In alternativa, il CAF consegnerà tutta la documentazione cartacea entro _____ al Comune.

Art.6

Nel momento in cui acquisisce la dichiarazione, il CAF informerà gli interessati che la dichiarazione e i dati documentali sono da esso acquisiti e trasmessi a SGATE per il raggiungimento delle finalità previste dalla legge e dalla presente convenzione.

Il CAF dovrà mantenere la massima riservatezza su qualsiasi notizia, dato, documento o informazione di cui venga a conoscenza in adempimento dell'attività convenzionata.

Il CAF è responsabile del trattamento dei dati personali, che sono conferiti dal richiedente, della perfetta tenuta e custodia della documentazione ai sensi del D.Lgs 196/2003

Art. 7

Il CAF stipula apposita polizza assicurativa al fine di garantire adeguata copertura per gli eventuali danni, di cui si fa carico, provocati da errori materiali e inadempienze commesse dai propri operatori nella predisposizione delle pratiche oggetto di questa convenzione.

Il CAF dichiara di manlevare il Comune di Millesimo rispetto a qualsiasi danno provocato da errori materiali o inadempienze commessi da propri operatori nella predisposizione delle pratiche oggetto della convenzione.

Art. 8

I servizi oggetto della presente convenzione vengono resi dal CAF al Comune a titolo oneroso. A tal fine, considerando l'assistenza /consulenza, la stampa/consegna della modulistica, la trasmissione telematica, l'archiviazione, la stipula di apposita copertura assicurativa ecc, il compenso viene definito in € 2,50 più IVA al 20% per ogni pratica trasmessa dal CAF e acquisita dalla piattaforma SGATE o consegnata in formato cartaceo al Comune.

Il compenso sarà corrisposto, previa emissione di fattura, sulla base dei dati resi disponibili alle parti della piattaforma SGATE.

Art. 9

Il CAF si obbliga a non chiedere corrispettivi all'utenza per l'assistenza relativa ai servizi oggetto della presente convenzione.

Art. 10

La presente convenzione decorre dal ...0..2015 e verrà rinnovata automaticamente salvo disdetta comunicata da una delle parti.

Letto, approvato e sottoscritto

Data:2015

per il Comune

per il CGN
